



# FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

## UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858264-Fax- 36858211-0623326645

[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

**COMUNICATO UFFICIALE n.1**

**Roma, 4 ottobre 2011**

### **IL GIUDICE UNICO NAZIONALE**

**VISTO**

lo Statuto ed il Regolamento di Disciplina della FIHP;

**VISTO**

il ricorso presentato dalla Società Amatori Hockey Vercelli avverso la decisione adottata dal Settore Tecnico della FIHP, con il Comunicato Ufficiale n. 2 del 4/08/2011, con la quale ha deliberato di “dichiarare la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A1 2011-2012 della Società Amatori Vercelli inammissibile” e pertanto di escludere tale Società dal Campionato cui aveva acquisito il diritto a partecipare al termine della stagione agonistica 2010-2011;

**SPECIFICATO**

che analogo ricorso era già stato avanzato dalla medesima società al sottoscritto Giudice Unico Nazionale in rimostranza ad una decisione assunta dalla Lega Nazionale Hockey il 13/07/2011, ma che non era stata emessa pronuncia in merito avendo ritenuto – il sottoscritto GUN – di non essere competente a pronunciarsi in merito a provvedimenti adottati dalla LNH;

**CONSIDERATO**

che la decisione impugnata con il ricorso de quo trae origine dalla mancanza della certificazione relativa a quanto stabilito dalle Norme per lo svolgimento dell'attività 2011-2012 in particolare della certificazione di possesso minimo di cinque atleti di categoria Under 23 già tesserati per la propria società alla data del 30/06/2011;

**RILEVATO**

che la società ricorrente evidenzia la non espressa previsione di sanzione, in caso di inadempienza alla suddetta norma, contestando in maniera consequenziale la decisione del Settore Tecnico FIHP che motiva la sua determinazione argomentando che le “disposizioni e norme relative alla obbligatorietà delle squadre di A1 di avere una squadra iscritta e partecipante in B, sono note e operative fin dalla stagione agonistica 2007-2008” e che “solo una svista in termini di copia-incolla non riporta nelle norme federali 2011-2012 la formulazione di cui sopra, ma basta andare a verificare le norme federali delle stagioni precedenti per acclarare che tali norme erano comprese e dunque poter affermare che si tratta di svista tecnica” ;

**RILEVATO**

che altro motivo di doglianza della Società Amatori Vercelli è quello di essere stata sanzionata con l'esclusione dalla serie A1 pur non esistendo “alcuna espressa previsione di sanzione

sospensiva ovvero espulsiva, per il caso della semplice mancanza o ritardo, della presentazione di cinque atleti Under 23 nella lista di atleti che dovranno obbligatoriamente far parte dell'elenco che si presenta in tutte le gare di Serie B" mentre è esplicitamente previsto per il caso di " mancata iscrizione al Campionato di serie B o mancata partecipazione o ritiro prima del termine";

**RITENUTO**

che gli altri motivi a sostegno del ricorso, pur se rilevanti di per sé, appaiono di minor valenza in ordine alla richiesta di inficiare il provvedimento impugnato;

**ATTESO**

che – in punto di diritto – in merito al primo punto evidenziato dalla società, non può non rilevarsi che la motivazione della decisione del Settore Tecnico laddove si fa riferimento ad una svista tecnica, non può essere accettata in quanto non può essere imputabile ad alcuno il non aver ottemperato ad obblighi non statuiti espressamente dalle norme per lo svolgimento dell'attività dell'anno in corso, ne può richiedersi alle società di dover " andare a verificare le norme federali delle stagioni precedenti per acclarare che tali norme erano comprese e dunque poter affermare che si tratta di svista tecnica": una tale ricerca – se venisse ricomprese tra gli obblighi riconducibili alle società – implicherebbe uno studio esegetico della normativa federale, che non può essere imposto in ambito sportivo;

**APPURATO**

che, anche in ordine al secondo punto di doglianza della Società Amatori Vercelli sopra menzionato, non sembra possa accedersi alle argomentazioni espresse dal Settore Tecnico con il Comunicato Ufficiale n. 2 del 4/08/2011, in particolare quando si afferma che " La questione requisiti è alla base delle decisioni che tutte le Federazioni o Leghe assumono in occasione della composizioni dei rispettivi campionati con le aventi titolo " citando, ad esempio, le incombenze inerenti le società di calcio, di pallacanestro, di pallavolo e di rugby. E ciò in quanto nella normativa di tali Federazioni sportive il possesso dei requisiti indispensabili alla iscrizione riguarda non gli adempimenti relativi al tesseramento degli atleti, bensì quelli riguardanti l'assetto societario nei vari risvolti che esso può assumere a seconda della particolarità dei casi ma che – in prevalenza – riguarda il rispetto dei termini tassativi di iscrizione delle squadre al campionato di competenza, il pagamento delle relative quote di partecipazione, il disporre di campi gara idonei ad ospitare le gare stesse con l'osservanza di tutte le caratteristiche previste e, in caso di attività professionistica, l'essere in regola con tutti i pagamenti previsti dalle singole Federazioni sportive sia nei confronti di atleti e tecnici che dei vari Enti interessati (per questioni fiscali, previdenziali, risarcimento per infortuni, ecc.), mentre per ciò che riguarda l'inottemperanza alle norme sul tesseramento degli atleti o alla loro appartenenza a categorie giovanili è prevista la perdita della gara e/o uno o più punti di penalità in classifica, a seconda dei casi e della recidiva specifica, prevedendosi, solo in casi più gravi

di recidiva plurireiterata sanzioni più gravi, seppur difformi da federazione a federazione;

**CONSIDERATO**

infine che dalla disamina della documentazione allegata dalla società ricorrente non appare la volontà di non volersi adeguare alle norme federali che obbligano le società di A1 a partecipare anche al campionato di serie B – condividendo l'esigenza di promozione e di tutela dei vivai – tanto da aver presentato una lista di 14 nominativi di atleti all'uopo designati, di cui 8 categoria Under 23, manifestando quindi la volontà di voler rispettare la normativa prevista sia in ordine al numero minimo di atleti della lista da presentare, sia per quanto concerne il numero minimo di Under 23;

**ATTESO**

viceversa che, qualora la società risultasse essere incappata in qualche imperfezione nell'espletamento delle incombenze amministrative dell'iter burocratico, sarebbe stato preferibile – in via equitativa – informarne la stessa al fine di permettere la regolarizzazione della posizione anziché escluderla dal campionato. Non va infatti dimenticato che la società proviene dalla Serie A2, ove non vige tale obbligo, e che pertanto è venuta a trovarsi a dover soddisfare una prescrizione alla quale non era tenuta nel corso del campionato 2010-2011 e che il termine previsto (30 giugno 2011) rientra ancora nella normativa riguardante l'annata agonistica non ancora completamente decorsa. Tale considerazione sembrerebbe avvalorata anche dalla formulazione della norma di cui al punto 7 delle Norme che consente che la lista degli atleti che prenderanno parte alle gare di Serie B deve essere depositata 20 giorni prima dell'inizio del campionato stesso;

**RIBADITO**

pertanto che dalla lettura della normativa federale in materia appare essere privilegiata l'opzione di far partecipare le società all'attività, piuttosto che esercitare una funzione restrittiva o addirittura punitiva – imponendo anche clausole forse vessatorie – a meno che non si violino norme tassative e, soprattutto, che siano formulate in termini precisi ed inequivocabili sia per quanto riguarda il dettato della norma sia per la conseguente sanzione in caso di inadempienza,

**DELIBERA**

di accogliere il Ricorso della Società Amatori Hockey Vercelli annullando, di conseguenza, il provvedimento di esclusione dal Campionato di Serie A1 adottato dal Settore Tecnico della FIHP con il Comunicato Ufficiale n. 2 del 4/08/2011 e, per l'effetto, riammettere al Campionato di Serie A1 2011-2011 la Società ricorrente.

F.to Il Giudice Unico Nazionale  
Hockey su Pista  
Dott. Marcello Bicini